



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2020
(OR. en)

11669/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0263 (NLE)
2020/0121 (NLE)

ACP 110
WTO 238
COASI 117
RELEX 732

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico

ACCORDO
CHE MODIFICA L'ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE,
E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA,
PER QUANTO RIGUARDA L'ADESIONE
DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA
E DELLE ISOLE SALOMONE E LA FUTURA ADESIONE
DI ALTRI STATI INSULARI DEL PACIFICO

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI FIGI (di seguito denominata "le Figi"),

LO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA (di seguito denominato "Papua Nuova Guinea"),

LO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA (di seguito denominato "Samoa"), e

LE ISOLE SALOMONE (di seguito denominate "Isole Salomone"),

di seguito denominati congiuntamente "Stati del Pacifico",

dall'altra,

VISTO l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹ (di seguito denominato "accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, firmato a Londra il 30 luglio 2009 e a Copenaghen l'11 dicembre 2009, e applicato a titolo provvisorio dal 20 dicembre 2009 tra l'Unione europea e Papua Nuova Guinea e dal 28 luglio 2014 tra l'Unione europea, Papua Nuova Guinea e le Figi;

¹ GU UE L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

VISTO l'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale, che prevede la possibilità che altri Stati insulari del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994;

VISTO che, depositando gli atti di adesione, Samoa e le Isole Salomone hanno aderito all'accordo di partenariato interinale rispettivamente il 21 dicembre 2018 e il 7 maggio 2020, diventando così parti contraenti dell'accordo;

VISTO che l'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018 tra l'Unione europea e Samoa e dal 17 maggio 2020 tra l'Unione europea e le Isole Salomone;

VISTA la raccomandazione del 4 ottobre 2019 del comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale in merito alle modifiche da apportare a tale accordo al fine di tener conto dell'adesione di Stati insulari del Pacifico all'accordo di partenariato interinale;

RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dell'attuazione dell'accordo di partenariato interinale e desiderosi di cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo;

DESIDEROSI di agevolare l'adesione di altri Stati insulari del Pacifico all'accordo di partenariato interinale e di estendere loro i benefici derivanti dall'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'accordo di partenariato interinale

L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra è così modificato:

1. all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Ai fini del presente accordo per "parti contraenti" si intendono la Comunità europea, denominata "parte CE", da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica di Figi, lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone, denominati "Stati del Pacifico", dall'altra.";
2. all'articolo 80 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
 - "3. Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche del presente accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di un altro Stato insulare del Pacifico."

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore alle stesse condizioni previste all'articolo 76, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato interinale.

2. Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio alle stesse condizioni previste all'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato interinale.

ARTICOLO 3

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [luogo], addì [data]

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Figi

Per lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea

Per lo Stato indipendente di Samoa

Per le Isole Salomone